

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023:

TOTALE: n. 57 unità di personale

di cui:

n. 56 a tempo indeterminato

n. 1 a tempo determinato

n. 48 a tempo pieno

n. 9 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELLE AREE DI INQUADRAMENTO

n. 21 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

così articolate:

n. 8 con profilo di Funzionario amministrativo

n. 5 con profilo di Funzionario contabile

n. 3 con profilo di Funzionario tecnico

n. 2 con profilo di Funzionario socio - assistenziale

n. 1 con profilo di Funzionario bibliotecario

n. 2 con profilo di Funzionario di vigilanza

n. 29 Area degli Istruttori

così articolate:

n. 13 con profilo di Istruttore amministrativo – contabile

n. 6 con profilo di Istruttore tecnico

n. 1 con profilo di Istruttore informatico

n. 9 con profilo di Agente di Polizia locale

n. 6 Area degli operatori esperti

così articolate:

n. 3 con profilo di Operatore esperto amministrativo

n. 2 con profilo di Operatore esperto tecnico

n. 1 con profilo di Operatore esperto messo comunale

Con deliberazione di G.C. n. 29 del 21/03/2023 avente ad oggetto “*NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.*” si è dato seguito alle disposizioni contenute nel Titolo III del C.C.N.L. 2019/2021 del 16/11/2022 in tema di riclassificazione del personale dipendente del Comune di Eraclea con decorrenza 01/04/2023, nelle nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e nei nuovi profili professionali individuati dall'Amministrazione.

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 31/10/2020 avente ad oggetto “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*”, che all'art. 3 comma 2 dispone che “*Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*”;

Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
	2020	2021	2022
Entrate correnti ultimo triennio			
Dati da consuntivi approvati	11.224.164,77	11.012.073,96	11.429.325,34
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2022	208.199,00	208.199,00	208.199,00
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	$\frac{(11.015.965,77+10.803.874,96+11.221.126,34)}{3=}$ 11.013.655,69		

Visto il prospetto delle spese di personale calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale:

DM 17 marzo 2020 art. 2: a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Circolare ministeriale: gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	CODICI SPESA PIANO CONTI INTEGRATO	2022 RENDICONTO Euro
Maca lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	
Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	1.602.156,66
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	50.956,07
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	1.161.383,42
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	26.606,77
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	326.704,86
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	629,93
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	35.875,61
Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	-
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	-
Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	-
Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	5.118,82
di cui		
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	-
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	5.118,82
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	-
Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	456.496,39
di cui		
Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	395.066,67
Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	299,49
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	61.130,23
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	-
Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000	3.196,82
di cui		
Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	3.196,82
Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	

Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	-
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	-
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006	-
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999	-
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000	-
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	-
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	-
Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	-
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	-
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)		2.066.968,69
	CAP 223 Convenzione segretario con Scorzè (B)	82.491,00
	TOTALE (A+B) Euro	2.149.459,69

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{Spese di personale 2022}}{\text{Media entrate netto FCDE}} = 19,52\%$$

2.149.459,69
11.013.655,69

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f, avendo n. 12.080 abitanti al 31/12/2022.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020 – Anno 2024	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	35,00%	33,50%
b	1000- 1999	28,60%	35,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	30,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	28,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	26,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	22,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	16,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	10,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	5,00%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19,52%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai

fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006.

IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2022

$$11.013.655,69 \times 27\% - 2.149.478,69 = 824.208,35$$

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli anni 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

(Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

$$2.132.689,43 \times 22\% = 469.191,67$$

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione: L'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

SPESE DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 2.132.689,43 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. 17/03/2020 Euro 469.191,67 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 2.601.881,10 ≥ SPESE DI PERSONALE 2024 Euro 2.272.406,18 – ANNO 2025 Euro 2.211.201,78 – ANNO 2026 Euro 2.229.500,78

La spesa di personale prevista nel Bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni è quindi contenuta nei suddetti limiti, rispettando la compatibilità dell'incremento della spesa di personale con l'equilibrio di bilancio che consente, pertanto, di dichiarare rispettata la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, come richiesto dalla normativa vigente richiamata in premessa.

Si dà atto che il budget assunzionale è stato utilizzato:

- con delibera di G.C. n. 19/2021 per € 12.715,00 a seguito di ridefinizione della struttura organizzativa;
- con delibera di G.C. n. 36/2021 per € 28.986,06 assunzione di n. 1 Istruttore servizi tecnici cat C presso Area Tecnica.

Si dà, altresì, atto che il budget assunzionale verrà utilizzato:

- per € 30.418,16 per l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori presso Area Servizi Territoriali;
- per € 35.343,88 per l'assunzione di n. 1 Funzionario amministrativo a seguito di ridefinizione della struttura organizzativa, come da deliberazione di G.C. n. 22/2024 – divisione dell'Area Servizi al Cittadino nelle due nuove aree denominate Area Servizi al Cittadino e Area Politiche sociali e Turismo.

RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 – 2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.

Atteso che, nel 2022, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del quinquennio 2015/2019 su cessazioni di personale 2014/2018:

<p>QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015/2019 (cifra tabella riportata in G.C. 96/2018 meno utilizzo resti ovvero: € 63.259,26 - € 59.585,74 – € 759,46 – 1.874,89)</p>	<p>€ 1.039,17</p>
---	-------------------

Visti i chiarimenti sulla nuova disciplina delle facoltà assunzionali resi dalla Ragioneria Generale dello stato con parere MEF – RGS – prot. 12454 del 15/01/2021 *“la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo, non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale. Infatti, tale previsione va ricondotta nell’ambito di una deroga alla specifica misura finalizzata a rendere, in ogni caso, graduale la dinamica della crescita della spesa di personale dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore (arco temporale 2020-2024), consentendo a tali enti la facoltà di superare gli incrementi percentuali annuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, qualora i resti assunzionali consentano un maggiore e più favorevole reclutamento di personale rispetto a quello previsto dalla nuova disciplina normativa.”*

Preso atto che i resti assunzionali quantificati in € 1.039,17 non consentono un maggiore e più favorevole reclutamento di personale rispetto a quello previsto dalla nuova disciplina normativa, l’Ente non intende avvalersi della deroga ex art. 5, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. <p>Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di</p>
--	--

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Verifica situazione dell'ente

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 2.119.074,49:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 2.167.382,62	€ 2.113.742,90	€ 2.076.097,94	€ 2.119.074,49

Il Comune di Eraclea ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 come di seguito rappresentato:

	media 2011/2013	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
SPESE MACROAGREGGATO 101	2.165.112,19	2.265.906,18	2.206.701,78	2.225.000,78
IRAP MACROAGREGGATO 102	139.183,17	147.017,00	143.450,00	141.450,00
SPESE INCLUSE MACROAGREGGATO 103	12.377,87	7.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE INCLUSE MACROAGREGGATO 109		97.000,00	97.000,00	97.000,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE	2.316.673,23	2.516.923,18	2.452.151,78	2.468.450,78
SPESE ESCLUSE	197.598,74	424.419,05	364.242,22	349.399,08
SPESE SOGGETTE AL LIMITE COMMA 557	2.119.074,49	2.092.504,13	2.087.909,56	2.119.051,70

La spesa di personale per gli anni 2024/2026, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è pertanto compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo).

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Normativa

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-*bis*, del D.L. n. 90/2014 dispone "4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, chiarisce che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;

Al nuovo *comma 2*, dell’articolo 36, del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n.75/2017, viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.12/SEZAUT/2017/QMIG ha affermato il principio secondo cui *“la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del D. L. n.78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente”*;

Tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- i contratti di formazione e lavoro;
- i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

Verifica situazione dell’ente

Il Comune di Eraclea rispetta il principio del "contenimento della spesa per il lavoro flessibile" in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, disposizioni che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano gli enti locali ed il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009 ovvero importo medio triennio 2007/2009: € 49.025,90

Spesa per lavoro flessibile per l’anno 2024: € 18.581,00
--

a.4) verifica dell’assenza di eccedenze di personale

Il Comune di Eraclea ha verificato, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., l’inesistenza di situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale come da ricognizione annuale effettuata dai singoli Responsabili di Area (agli atti all’Ufficio Personale ai protocolli n. 27910/2023, 27943/2023, 27981/2023, 27983/2023, 28225/2023 e 437/2024).

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella Legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
si attesta che il Comune di Eraclea non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) stima del trend delle cessazioni:

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili alla data di redazione del presente documento, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024:

- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – presso Area Servizi al Cittadino cessato dal servizio in data 31/01/2024 (ultimo giorno lavorativo) per dimissioni volontarie per maturazione del diritto al pensionamento a decorrere dal 01/02/2024;
- n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori – presso Area Tecnica al quale è stato rilasciato il nulla osta alla mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 con deliberazione di G.C. n. 5 del 11/01/2024, con successiva cessazione dal servizio in data 31/03/2024 per dimissioni volontarie (determinazione n. 143 del 06/03/2024);
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – presso Area Tecnica al quale è stato rilasciato il nulla osta alla mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 con deliberazione di G.C. n. 11 del 18/01/2024;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 29/02/2024 (determinazione n. 77 del 02/02/2024);
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – presso Area Politiche Sociali e Turismo - che cesserà dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 01/04/2024 (determinazione n. 120 del 27/02/2024);

ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

Nel corso degli anni 2022 e 2023 sono avvenute le seguenti cessazioni di personale:

- n. 2 Agenti di Polizia Locale – Area degli Istruttori – cessati dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 30/04/2022, con diritto di conservazione del posto ex art. 20 comma 10 del CCNL 21/05/2018,
- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 31/05/2022, con diritto di conservazione del posto ex art. 20 comma 10 del CCNL 21/05/2018;

- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 17/07/2022;
- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 30/09/2022, con diritto di conservazione del posto ex art. 25 comma 10 del CCNL 16/11/2022;
- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – cessato dal servizio per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in data 31/12/2022;
- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 31/01/2023;
- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – cessato dal servizio per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in data 31/03/2023;
- n. 1 Operatore esperto tecnico – Area degli operatori esperti - cessato dal servizio in data 31/08/2023 per dimissioni volontarie per maturazione del diritto al pensionamento.

c) stima dell’evoluzione dei fabbisogni:

La programmazione del fabbisogno di personale viene effettuata sulla base delle “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*” formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018.

Le linee di indirizzo prevedono che il PTFP si sviluppi, come stabilito dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e che sia adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.

Rientrano nel presente piano anche i posti rimasti vacanti per cessazioni dal servizio o trasferimenti presso altri Enti ad oggi non previsti e/o prevedibili, per i quali si procederà alla copertura, salvo espressa diversa indicazione del Responsabile di Area di competenza.

Si evidenziano le seguenti necessità dotazionali dell’ente presso l’Area Servizi Territoriali:

- trasformazione di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori - vacante dal 01/01/2024 - con un posto di Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione;
- trasformazione di n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – in n. 1 posto a tempo parziale.

Di seguito viene riepilogata l’evoluzione del fabbisogno di personale 2023/2025 e le assunzioni completate, anche alla luce del contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 21/12/2023 (Aggiornamento n. 2/2023 al PIAO 2023/2025. Sezione 3 Organizzazione e capitale umano: Sottosezione di programmazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025).

Aggiornamento al mese di marzo 2024

Procedure assunzionali a tempo indeterminato avviate e completate (dal 01/01/2023):

- n. 3 Agenti di Polizia Locale – Area degli Istruttori per Area Vigilanza - procedura concorsuale (determinazione n. 870 del 22/12/2022) assunzioni avvenute n. 2 in data 09/01/2023 e n. 1 in data 01/02/2023;
- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori per Area Vigilanza - mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (determinazione n. 732 del 24/11/2022) assunzione avvenuta in data 01/03/2023;

- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori per Area Vigilanza - procedura concorsuale (determinazione n. 573 del 19/09/2023) assunzione avvenuta in data 01/10/2023;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per Area Servizi Territoriali (trasformazione del posto vacante di Funzionario Tecnico dal 17/07/2022 con G.C. n. 165/2023) – procedura concorsuale (determinazione n. 772 del 30/11/2023) assunzione avvenuta in data 31/12/2023;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per Area Amministrativa (soppressione del posto di Istruttore Amministrativo Contabile con G.C. n. 165/2023) – procedura concorsuale (determinazione n. 772 del 30/11/2023) assunzione avvenuta in data 31/12/2023;

Procedure assunzionali a tempo indeterminato svolte con esito negativo o revocate:

- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – concorso concluso con esito negativo (determinazione n. 91 del 16/02/2023);
- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – concorso concluso con esito negativo (determinazione n. 587 del 25/09/2023);
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, procedura revocata per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento stante il mancato successivo trasferimento del dipendente presso altro ente (determinazione n. 3 del 09/01/2024);

Procedure assunzionali a tempo indeterminato in corso o effettuate al 22/03/2024:

- n. 1 Funzionario amministrativo - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - (trasformazione del posto vacante di Funzionario Tecnico dal 01/01/2023 con G.C. n. 165/2023) – procedura concorsuale (determinazione n. 772 del 30/11/2023) l'assunzione è avvenuta in data 9 febbraio 2024 con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – procedura concorsuale (determinazione n. 811 del 14/12/2023) l'assunzione è avvenuta in data 01 febbraio 2024 con assegnazione all'Area Servizi al Cittadino;
- n. 1 Operatore esperto tecnico – Area degli Operatori esperti – procedura concorsuale (determinazione n. 842 del 20/12/2023) l'assunzione è avvenuta in data 01 febbraio 2024 con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori – procedura di mobilità in corso (determinazione n. 73 del 02/02/2024) - con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – procedura concorsuale in corso (determinazione n. 72 del 02/02/2024) - con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – procedura di mobilità in corso (determinazione n. 95 del 14/02/2024) - con assegnazione all'Area Politiche Sociali e Turismo;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – procedura concorsuale in corso (determinazione n. 96 del 14/02/2024) - con assegnazione all'Area Amministrativa.

La programmazione delle assunzioni per il triennio 2024/2026, sulla base delle motivazioni espresse dai Responsabili di Area e dell'andamento delle cessazioni intervenute e che interverranno nel corso del triennio, viene determinata più dettagliatamente come segue, tenendo debitamente in considerazione le esigenze:

ANNO 2024

AREE	MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. 165/2001)	NUOVE ASSUNZIONI (a tempo indeterminato e determinato)
AREA AMMINISTRATIVA	Nessuna	n. 1 Area dei Funzionari e dell'E. Q. - Funzionario amministrativo
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – RISORSE UMANE	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA POLITICHE SOCIALI E TURISMO	n. 1 Area dei Funzionari e dell'E. Q. - Funzionario amministrativo nuova assunzione a seguito di ridefinizione della struttura organizzativa	Nessuna nuova assunzione
AREA SERVIZI TERRITORIALI	n. 1 Area dei Funzionari e dell'E. Q. - Funzionario tecnico	n. 1 Area degli Istruttori - Istruttore amministrativo contabile presso il Servizio Polizia Mortuaria
AREA TECNICA	n. 1 Area degli Istruttori – Istruttore tecnico	n. 1 Area degli Istruttori – Istruttore tecnico ex Funzionario tecnico vacante dal 01/04/2023 (G.C. n. 165/2023) n. 1 Area degli Istruttori – Istruttore amministrativo contabile
AREA VIGILANZA	Nessuna	n. 2 Area degli Istruttori - Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali

ANNO 2025

AREE	MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. 165/2001)	NUOVE ASSUNZIONI (a tempo indeterminato e determinato)
AREA AMMINISTRATIVA	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – RISORSE UMANE	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA POLITICHE SOCIALI E TURISMO	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA SERVIZI TERRITORIALI	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA TECNICA	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA VIGILANZA	Nessuna	n. 2 Area degli Istruttori - Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali

ANNO 2026

AREE	MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. 165/2001)	NUOVE ASSUNZIONI (a tempo indeterminato e determinato)
AREA AMMINISTRATIVA	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – RISORSE UMANE	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA POLITICHE SOCIALI E TURISMO	Nessuna	Nessuna nuova assunzione

AREA SERVIZI TERRITORIALI	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA TECNICA	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
AREA VIGILANZA	Nessuna	n. 2 Area degli Istruttori - Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali

d) certificazioni del Revisore dei conti:

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale, modificata rispetto a quella approvata con deliberazione di G.C. n. 20 del 01/02/2024 – Approvazione del PIAO 2024/2026, è stata sottoposta al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, ottenendone parere positivo in data 25/03/2024 prot. n. 6877.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse/ Strategia di copertura del fabbisogno

a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/aree:

Viene prevista una mobilità interna di n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione dall'Area Amministrativa all'Area Servizi al Cittadino.

Non sono previste al momento altre procedure di mobilità interna. Queste potranno avvenire secondo le disposizioni regolamentari di ente, a copertura di posti eventualmente individuati.

b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:

Le assunzioni avverranno utilizzando la graduatoria approvata dall'Ente in corso di validità e, ove questa non sia disponibile o qualora si tratti di un posto la cui copertura richiede specifiche conoscenze e/o competenze, verrà attivata la procedura concorsuale pubblica.

Rimane in facoltà del Responsabile di Area di chiedere lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti, qualora le tempistiche non consentano di attivare una nuova procedura concorsuale o per altre ragioni espressamente indicate.

E' fatta salva in ogni caso la previa attivazione della mobilità obbligatoria con la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.

Nel 2024 sono previste assunzioni a copertura:

- di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area degli Istruttori, con profilo di Istruttore tecnico, vacante dal 01/04/2023, da assegnare all'Area Tecnica attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di procedura concorsuale pubblica;

- di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area degli Istruttori, con profilo di Istruttore amministrativo contabile, in sostituzione di dipendente a cui è stato rilasciato nulla osta per mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, da assegnare all'Area Tecnica attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di procedura concorsuale pubblica;

- di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo di Funzionario amministrativo, in sostituzione di dipendente spostato con mobilità

interna, da assegnare all'Area Amministrativa attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di procedura concorsuale pubblica.

c) assunzioni mediante mobilità volontaria:

Nel 2024 sono previste assunzioni a copertura:

- di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area degli Istruttori, con profilo di Istruttore tecnico, in sostituzione di dipendente a cui è stato rilasciato nulla osta per mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, da assegnare all'Area Tecnica attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di procedura di mobilità volontaria;
- di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo di Funzionario amministrativo, nuova istituzione, da assegnare all'Area Politiche sociali e Turismo attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di procedura di mobilità volontaria;
- di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo di Funzionario tecnico, da assegnare all'Area Servizi Territoriali attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di procedura di mobilità volontaria.

In caso di esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura del posto mediante le altre modalità previste dalla normativa vigente (concorso, incarico ex art. 110 comma 1 TUEL, ecc...).

Si provvederà mediante mobilità all'eventuale sostituzione di personale trasferito per mobilità o cessato.

L'art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, ha prorogato fino al 2024 la facoltà prevista dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, che aveva abolito per il triennio 2019/2021 l'obbligo di esperire la mobilità volontaria prima della procedura concorsuale.

Rimane in facoltà del Responsabile di Area avvalersi della su indicata disposizione.

d) progressioni tra le aree:

Non si prevedono progressioni tra le aree.

e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

Nel triennio 2024/2026 si prevede di effettuare assunzioni a tempo determinato, nel numero e nell'inquadramento sotto evidenziato, nel rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero importo medio triennio 2007/2009, per far fronte anche alle esigenze di carattere straordinario legate alla stagione turistica della località:

- n. 2 Agenti di Polizia Locale – Area Istruttori - per 3 mesi. L'assunzione a tempo determinato di n. 2 Agenti di Polizia Locale verrà finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 – anni 2024/2025/2026.

Nel 2023 si è proceduto all'assunzione di n. 1 Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da assegnare all'Area Servizi Territoriali con l'attribuzione di incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. In data 29/02/2024 il dipendente assunto con incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha rassegnato le dimissioni volontarie con decorrenza 01/04/2024 (determinazione n. 06/03/2024).

Trattandosi di un'assunzione regolata dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 la spesa non rientra nel limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D. Lgs. n.78/2010, convertito con Legge n.

122/2010, il quale dispone che “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Si procederà inoltre, se necessario, all'assunzione di personale con tipologie flessibili per la sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto oppure per le fattispecie previste nella vigente normativa.

L'Amministrazione si riserva altresì di avvalersi di eventuali assunzioni previste dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come disciplinato dall'art. 49-bis dello Statuto Comunale e dagli articoli 32, 33 e 33-bis del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, così come modificati con la delibera di Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 49 del 03/06/2020.

f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta quanto segue:

- non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, D.Lgs. n. 75/2017.

g) comando

Utilizzo limitato dell'istituto del comando in considerazione anche delle disposizioni introdotte dal comma 1-quinquies dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.

Si stabilisce che la copertura dei posti già in dotazione organica e attualmente ricoperti e che si rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento, non necessita di modifica della presente programmazione nel rispetto della qualifica e dell'area di appartenenza, dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia, fermo restando le procedure per il medesimo posto da ricoprire. Pertanto il Responsabile del Servizio Risorse Umane è autorizzato alla sostituzione del dipendente cessato nel rispetto delle regole assunzionali vigenti senza modificare il presente Piano.